

Allegato B – Funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione nel periodo transitorio

Di seguito sono stabilite le funzioni e i servizi rilevanti ai fini dell'incentivazione di cui alla Parte seconda della presente deliberazione.

Le funzioni e i servizi sono raggruppati per aree tematiche (l'area H è residuale ed è utile solo ai fini del calcolo del contributo), e poi riportati in modo analitico nei singoli riquadri. In alcuni casi nei singoli riquadri sono specificati elementi minimi e condizioni che, se ricorrono nell'esercizio associato, consentono di conseguire il punteggio corrispondente.

Per poter accedere al contributo forfetario iniziale, occorre che le funzioni e i servizi esercitati in forma associata risultino coinvolgere tutti i Comuni partecipanti alla gestione associata e rispettino una delle seguenti condizioni:

- a) siano in quantità tale da raggiungere almeno un punteggio pari a 10, in gestioni associate indicate in uno o più riquadri delle aree tematiche A, B, C, D, E, F, G;
- b) siano in quantità tale da raggiungere almeno un punteggio pari a 4, in gestioni associate indicate nei riquadri che interessino almeno due diverse aree tematiche tra le seguenti: A, B, C, D, E, G.

La gestione associata delle funzioni e dei servizi indicati nei singoli riquadri deve comportare l'integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale: delle caratteristiche di tale integrazione deve essere dato atto analiticamente nella descrizione dell'esercizio associato. Ai fini dell'incentivazione, non è rilevante l'esercizio associato delle sole funzioni di coordinamento, né l'esercizio associato delle sole funzioni di programmazione previste dalla legislazione vigente.

Per le funzioni e i servizi attinenti il settore sociale (lettera F) è attribuito il punteggio per l'intero quando sia le funzioni che i servizi sono svolti dai Comuni in forma associata; il punteggio è attribuito per metà (0,5 punti; 1 punto nel caso di raddoppio previsto dalla lettera F6) quando la forma associativa fra Comuni svolge in forma associata le funzioni delegando l'esercizio dei servizi di propria competenza all'azienda unità sanitaria locale.

E' possibile che, pur sussistendo un esercizio associato relativo alle funzioni e ai servizi indicati nei singoli riquadri, o ad alcuni di quelli individuati come rilevanti per i quali sia comunque attribuibile uno specifico punteggio, residuino in capo ai singoli Comuni potestà e procedimenti amministrativi decisori nelle stesse materie (nella forma, ad esempio, di ordinanze del sindaco, di deliberazioni del consiglio o della giunta comunale, di provvedimenti dei dirigenti, ecc.); se ciò si verifica, queste potestà e questi procedimenti devono essere espressamente indicati evidenziando le ragioni che rendono impossibile o più onerosa, dal punto di vista finanziario o amministrativo, la gestione associata. In tal caso, la gestione associata realizzata può essere considerata ai fini dell'incentivazione, ed il punteggio relativo è attribuito, se è data dimostrazione che dalla gestione associata medesima risultano economie di dimensione (economie di costo per unità di prodotto-servizio) con riferimento ai costi del personale e alle risorse finanziarie complessivamente impegnate per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi, o risultano una maggiore estensione dei servizi per i cittadini o il miglioramento della qualità e della tempestività di erogazione dei servizi (interni o esterni) medesimi; la valutazione circa la sussistenza di elementi sufficienti ai fini dell'attribuzione del punteggio è effettuata dalla struttura regionale competente alla concessione dei contributi. Le specificazioni contenute nei singoli riquadri devono considerarsi quali condizioni aggiuntive rispetto a quelle appena elencate.

A. Area tematica funzioni e servizi generali di amministrazione**Punteggio**

A1. Gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale	1
A2. Gestione associata del personale: reclutamento e concorsi	1
La gestione associata del personale, relativa al reclutamento e ai concorsi, comprende le seguenti funzioni: definizione del piano occupazionale, indizione dei bandi, svolgimento delle selezioni.	
A3. Gestione associata del personale: trattamento giuridico	1
La gestione associata del personale, relativa al trattamento giuridico, comprende le seguenti funzioni: verifica delle presenze in servizio, tenuta dei fascicoli personali, provvedimenti sullo stato giuridico.	
A4. Gestione associata del personale: trattamento economico	1
La gestione associata del personale, relativa al trattamento economico, comprende le seguenti funzioni: predisposizione delle buste paga, denunce agli enti previdenziali	
A5. Gestione associata relazioni sindacali e sviluppo risorse umane	Fino a 2
La gestione associata relativa alle relazioni sindacali e allo sviluppo delle risorse umane comprende le seguenti funzioni: a) relazioni sindacali (predisposizione e stipula di accordi, gestione convocazioni e incontri, predisposizione verbali); b) formazione professionale (predisposizione piano di formazione generale, organizzazione e gestione corsi di formazione). I relativi punteggi sono attribuiti per ciascun gruppo di funzioni effettivamente esercitate.	1 1
A6. Gestione associata dei beni immobili demaniali e patrimoniali	Fino a 2
La gestione associata dei beni immobili demaniali e patrimoniali (strade, edifici destinati a sedi di uffici pubblici, aree verdi e altri beni immobili destinati a pubblico servizio, con esclusione del patrimonio immobiliare delle A.T.E.R. attribuito ai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 77 del 1998) comprende le seguenti funzioni: inventario dei beni; manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni. Se la gestione associata comprende anche il demanio marittimo il punteggio è elevato di 1 .	1
A7. Gestione associata di appalti di lavori, di forniture, di servizi	1
A8. Gestione associata del servizio statistico	Fino a 3
La gestione associata del servizio statistico (ufficio statistico di coordinamento, che assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati, con sezioni statistiche distaccate o con nomina di referenti statistici) deve avvenire secondo le indicazioni contenute nella circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan. L'incentivazione è modulata nel modo seguente: a) livello minimo di integrazione , con esercizio da parte dell'ufficio statistico associato di tutte le seguenti funzioni: - attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale	1

<p>(PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri uffici dei Comuni, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione ed effettuazione di attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, attraverso la definizione di un programma di lavoro comune; - predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal PSN o finalizzate al soddisfacimento delle esigenze informative dei Comuni e di notiziari periodici di dati statistici; <p>b) livello medio di integrazione, con esercizio da parte dell'ufficio statistico associato delle funzioni di cui alla lettera a) e di tutte le seguenti funzioni, anche per il tramite di referenti statistici comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di pareri sui provvedimenti dei Comuni in cui si faccia uso di dati statistici; - coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile, nonché dell'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei Comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici; - coordinamento delle attività necessarie per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base; <p>c) livello avanzato di integrazione, con esercizio da parte dell'ufficio statistico associato delle funzioni di cui alle lettere a) e b) e di tutte le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 681 del 1996; - progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promozione dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale. 	<p>2</p> <p>3</p>
---	-------------------

A9. Gestione associata servizio economico finanziario	1
La gestione associata comprende le funzioni previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la predisposizione del bilancio e dei documenti di programmazione economico finanziaria.	

A10. Gestione associata controllo interno	1
La gestione associata comprende le funzioni previste dall'articolo 147 del decreto legislativo n. 267 del 2000.	

A11. Gestione associata dell'ufficio tecnico	3
La gestione associata deve interessare le funzioni esercitate dagli uffici tecnici dei Comuni interessati. Il punteggio è attribuito anche nel caso in cui le funzioni e i servizi indicati sono svolti in sede di esercizio associato di altre funzioni rilevanti.	

A12. Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico	1
La gestione associata comprende i servizi di informazione e comunicazione istituzionale, nonché l'organizzazione unitaria della rete degli uffici relazioni con il pubblico. La gestione associata può essere considerata ai fini dell'incentivazione, ed il punteggio relativo può essere attribuito, solo se è data dimostrazione che dalla gestione associata degli uffici relazioni con il pubblico risulta l'estensione dei servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità e della tempestività di erogazione dei servizi medesimi, dal punto di vista dell'accesso di tutti i residenti nei Comuni interessati alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti dei Comuni medesimi.	
A13. Gestione associata ISEE	1
<p>La gestione associata deve interessare le seguenti funzioni e servizi comunali, connessi alla gestione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di regolamenti uniformi di recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate; - assistenza, decentrata sul territorio, agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica; - ricevimento della dichiarazione sostitutiva unica, trasmissione dei dati al sistema informativo dell'INPS e accesso ai dati di detto sistema informativo; - attivazione delle eventuali convenzioni con i centri di assistenza fiscale, con l'INPS e con il Ministero dell'economia e delle finanze; - controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. <p>Il punteggio è attribuito anche nel caso in cui le funzioni e i servizi indicati sono svolti in sede di esercizio associato di altre funzioni rilevanti.</p>	
A14. Gestione associata processi di innovazione amministrativa	Fino a 2
<p>La gestione associata comprende le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automazione delle funzioni di protocollo e realizzazione della loro interoperabilità ai fini dell'accettazione di comunicazioni telematiche a valore legale; - interscambio di informazioni ai fini della verifica delle autocertificazioni e aggiornamento delle banche dati; - accesso a servizi e basamenti informativi nazionali diversi da quelli di cui al riquadro A13; - pagamento per via telematica dei tributi comunali; - realizzazione e sviluppo delle reti telematiche per il territorio di riferimento al fine di garantire un adeguato livello di servizio e la connessione con la rete regionale RTRT; - supporto alla diffusione della firma digitale e della carta dei servizi per l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione nell'ambito dell'infrastruttura messa a disposizione dalla Regione Toscana (PKI per la firma digitale e l'accesso sicuro ai servizi); - supporto alla integrazione con sistemi multicanale di delivery delle informazioni; - supporto formativo e tecnologico. <p>E' attribuito un punteggio pari a 1 qualora i Comuni svolgano in forma associata almeno tre delle funzioni indicate; il punteggio pari a 2 è attribuito</p>	2

qualora i Comuni svolgano in forma associata almeno 5 delle funzioni indicate. Il punteggio è attribuito anche nel caso in cui le funzioni e i servizi indicati sono svolti in sede di esercizio associato di altre funzioni rilevanti. Il punteggio è attribuito se l'esercizio associato si svolge in attuazione di progetti o interventi già finanziati dalla Regione, ovvero se sono state acquisite intese o altre forme di assenso della struttura regionale competente in materia circa la compatibilità degli interventi promossi dalle forme associative ai progetti regionali in corso.	
---	--

A15. Gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali	Fino a 2
La gestione associata comprende le funzioni relative alla gestione dell'ICI. Se la gestione associata comprende, oltre all'ICI, anche gli altri tributi, il punteggio è elevato di 1.	1

B. Area tematica funzioni e servizi attinenti il territorio

Punteggio

B1. Gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA)	1
---	----------

B2. Gestione associata urbanistica	Fino a 3
La gestione associata comprende le seguenti funzioni:	
a) elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, delle relative varianti e dei piani strutturali;	1
b) elaborazione e gestione dei piani attuativi (piani particolareggiati esecutivi, piani di lottizzazione, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi);	1
c) elaborazione e gestione del regolamento edilizio.	1
I relativi punteggi sono attribuiti per ciascun gruppo di funzioni effettivamente esercitate.	

B3. Gestione associata edilizia residenziale pubblica	1
La gestione associata comprende le seguenti funzioni, previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 77 del 1998:	
- rilevazione del fabbisogno abitativo;	
- attuazione degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati;	
- individuazione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi;	
- accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e di quelli oggettivi degli interventi;	
- vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative che fruiscono di contributi pubblici;	
- rilascio dell'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa e alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;	
- formazione e gestione dei bandi di assegnazione; formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;	
- promozione della mobilità degli assegnatari; determinazione delle decadenze delle assegnazioni; occupazioni abusive.	
La gestione associata non è considerata ai fini dell'incentivazione se le funzioni esercitate rientrano tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 77 del 1998 (recupero, manutenzione e gestione	

amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica).	
--	--

B4. Gestione associata protezione civile	1
La gestione associata comprende le seguenti funzioni: - predisposizione di un unico piano di emergenza per tutti i Comuni interessati; - organizzazione integrata di uomini e mezzi per l'emergenza; - costituzione di una sala operativa comune; - gestione unificata della post-emergenza.	

B5. Gestione associata SIT e cartografia	1
La gestione associata comprende le seguenti funzioni: creazione e aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (gestione toponomastica, concessioni edilizie, concessioni di commercio, piani di settore, aggiornamenti speditivi cartografie) nonché gestione dei flussi informativi verso SIT della Provincia o della Regione; gestione di sistemi in rete.	

B6. Gestione associata catasto	1
---------------------------------------	----------

C. Area tematica funzioni e servizi di polizia locale

Punteggio

C1. Gestione associata servizio di polizia municipale	Fino a 3
La gestione associata del servizio di polizia municipale è realizzata ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge regionale 9 marzo 1989, n. 17. In alternativa, la gestione associata può essere realizzata mediante l'istituzione di un Corpo unico di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1989, n. 17.	1 3

D. Area tematica funzioni e servizi attinenti l'istruzione pubblica e il diritto allo studio

Punteggio

D1. Gestione associata di servizi di nido di infanzia e dei servizi complementari per la prima infanzia	1
La gestione associata deve interessare i servizi di nido e complementari, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 22, attivati dai Comuni e deve comportare parità di accesso di tutti gli utenti potenziali, con gestione unificata dei procedimenti di accesso, dei servizi pedagogici ed educativi, dei servizi integrativi, dei servizi ausiliari.	
D2. Gestione associata di interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia e all'adolescenza	1
La gestione associata deve interessare gli interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 22, attivati dai Comuni, e deve comportare parità di accesso di tutti gli utenti potenziali, con gestione unificata dei procedimenti di accesso, dei servizi pedagogici ed educativi, dei servizi	

ausiliari.	
------------	--

D3. Gestione associata degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente	3
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi per il diritto allo studio di competenza dei Comuni, attivati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, per la scuola materna, per la scuola dell'obbligo, per la scuola secondaria superiore, per l'educazione permanente degli adulti, e deve comportare parità di accesso di tutti gli utenti potenziali, con gestione unificata dei procedimenti di accesso.	

E. Area tematica funzioni e servizi attinenti il settore culturale e ricreativo

Punteggio

E1. Gestione associata biblioteche e musei	1
---	----------

E2. Gestione associata altre attività culturali e ricreative	1
La gestione associata deve interessare tutti i servizi culturali e ricreativi attivati dai Comuni, diversi rispetto a quelli di cui alla lettera E1, nonché le funzioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85.	

F. Area tematica funzioni e servizi attinenti il settore sociale

Punteggio

F1. Gestione associata degli interventi in favore delle famiglie	1
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi in favore delle famiglie di cui all'articolo 22 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, nonché, per i Comuni che non abbiano provveduto alla stipula degli accordi con l'INPS di cui all'articolo 80, comma 7, della legge n. 488 del 2000, la concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.	

F2. Gestione associata degli interventi per l'infanzia e per i minori	1
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi per l'infanzia e per i minori, diversi da quelli attinenti all'istruzione pubblica (area tematica D), attivati dai Comuni ai sensi degli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 72 del 1997, nonché le funzioni di cui all'articolo 60 della legge medesima.	

F3. Gestione associata degli interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico	1
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi per i disabili, attivati dai Comuni ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 72 del 1997, nonché le funzioni esercitate dai Comuni nei servizi di cui all'articolo 50 della legge medesima.	

F4. Gestione associata degli interventi di assistenza sociale per anziani	1
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi per gli anziani, attivati dai Comuni ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 72 del 1997	

F5. Gestione associata degli interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze	1
La gestione associata deve interessare le funzioni esercitate dai Comuni nell'area delle dipendenze di cui all'articolo 41 della legge n. 72 del 1999.	

F6. Gestione associata servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	Fino a 2
La gestione associata deve interessare i servizi e gli interventi di competenza comunale per l'assistenza e l'integrazione degli stranieri, previsti dall'articolo 56 della legge regionale n. 72 del 1999, nonché dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dalle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana) e 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli rom e sinti).	1
Quando la gestione associata comprende specifici servizi residenziali di accoglienza per un numero di utenti non inferiore a 5 ospiti ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5000, il punteggio è pari a 2.	2

F7. Gestione associata delle funzioni comunali nell'area materno-infantile	1
La gestione associata deve interessare le funzioni esercitate dai Comuni nei servizi di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 72 del 1999.	

F8. Gestione associata servizi necroscopici e cimiteriali	1
--	----------

G. Area tematica funzioni e servizi attinenti lo sviluppo economico

Punteggio

G1. Gestione associata sportello unico per le attività produttive	1
--	----------

G2. Gestione associata funzioni in materia di turismo	1
La gestione associata deve interessare le funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42.	

H. Altre funzioni e servizi rilevanti unicamente per il calcolo del contributo

La gestione associata delle seguenti funzioni e servizi è rilevante solo ai fini del calcolo del contributo forfetario iniziale e non concorre al raggiungimento dei requisiti minimi di ammissibilità al contributo medesimo.

Punteggio

H1. Gestione associata dell'ufficio del Difensore civico comunale	1
--	----------

H2. Gestione associata dei canili	1
H3. Gestione associata dei mattatoi	1